



# COMUNE DI LURAGO D'ERBA

## Provincia di Como

### ACCONTO TASI 2019

Il 17 GIUGNO 2019 (poiché il 16 giugno ricade di domenica) scade il termine per il PAGAMENTO DELLA 1° RATA TASI 2019. PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno 2018, comunque confermate anche per l'anno 2019. Anche quest'anno **sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore**, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

**Inoltre in caso di immobile in locazione non è più dovuta la TASI dagli occupanti/inquilini se l'unità immobiliare è da loro destinata ad abitazione principale.**

<b>Cos'è</b>	La Tasi è la Tassa sui Servizi Indivisibili istituita dalla <b>legge di stabilità 2014</b> . Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale, l'illuminazione pubblica, la manutenzione del verde pubblico...
<b>Scadenze</b>	<b><u>1^ RATA entro il 17 giugno 2019 pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente.</u></b> <b><u>2^ RATA entro il 16 dicembre 2019 a conguaglio</u></b> <b><u>I versamenti sono da effettuarsi in autoliquidazione.</u></b>
<b>Chi paga</b>	<p>Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli. Il tributo dovrà pertanto essere versato sia dal proprietario (in caso di più proprietari il versamento va effettuato in base alla percentuale di possesso) sia, ove esista, dall'occupante dell'immobile (locatario, comodatario, ecc).</p> <p>Dal 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore (ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A/8 e A/9). Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria e il tributo dovrà essere corrisposto con la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 90% dell'ammontare complessivo a carico del proprietario</li><li>• 10% dell'ammontare complessivo a carico dell'occupante</li></ul> <p>L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A/8 e A/9) non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.</p> <p>In caso di locazione finanziaria (leasing) la tassa è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.</p> <p>Come per l'Imu, dal 2016 ci sono novità sulla disciplina TASI da applicare nel caso in cui si conceda un immobile a titolo di comodato a un parente di primo grado in linea retta (genitore o figlio) che la utilizza come abitazione principale. In questi casi il comodante gode della riduzione della base imponibile del tributo al 50%, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</li><li>• il contratto di comodato sia registrato;</li><li>• il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;</li><li>• il comodante possieda un solo immobile in Italia, oppure possieda nello stesso comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Secondo il MEF, laddove la norma richiede che il comodante possieda "un solo immobile" in Italia, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo (v. Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016).</li></ul> <p>Il soggetto passivo comodante è tenuto a presentare la dichiarazione con la quale attesta il possesso dei suddetti requisiti.</p>
<b>Calcolo</b>	La base imponibile TASI è calcolata nel seguente modo: $(\text{Rendita catastale} + 5\% \text{ di rivalutazione}) \times \text{moltiplicatore categoria catastale (vedi tabella sotto)} =$

	<p><b>IMPONIBILE</b></p> <p>Per le Aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.</p> <p>La Giunta Comunale, con deliberazione n. 134 del 31/10/2012, ha stabilito i parametri per la determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini IMU. Tali parametri sono applicabili anche ai fini TASI.</p> <p>Nel sito <a href="http://www.comune.luragoderba.co.it">www.comune.luragoderba.co.it</a> è possibile scaricare i parametri.</p>
CATEGORIA	MULTIPLICATORE
A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
A/10 e D/5	80
B	140
C/1	55
C/3, C/4 e C/5	140
D (escluso D/5)	65
ALIQUOTE TASI anno 2019 COMUNE DI LURAGO D'ERBA	
	Aliquota per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) e relative pertinenze (max 1 pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7)	1,9
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
Tutti gli altri fabbricati non esenti per legge, comprese le aree edificabili e gli immobili merce costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,9
DETRAZIONI TASI 2019 COMUNE DI LURAGO D'ERBA (Le detrazioni non spettano agli occupanti)	
	Euro
<p>Detrazione per ogni figlio successivo al secondo da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) di famiglie con tre o più figli di età non superiore ai 26 anni residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente nelle stesse.</p> <p><i>La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire.</i></p>	30,00
<p>Detrazione da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) qualora il soggetto passivo del tributo o comunque un familiare, residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'unità immobiliare, risulti in possesso della certificazione di invalidità civile rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 15/10/1990, n. 295 e s.m.i., con percentuale di invalidità maggiore di 2/3;</p> <p><i>La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull'unità immobiliare da loro adibita ad abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire.</i> (Per modalità presentazione richiesta si rinvia all'art. 9 del Regolamento Comunale).</p>	50,00

## INFORMAZIONI PER COMPILAZIONE MODELLO DI VERSAMENTO F24

CODICE CATASTALE COMUNE DI LURAGO D'ERBA: **E749**

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO VERSAMENTO MOD. F 24
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI - tributo per i servizi indivisibili per i fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili	3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati	3961



**Calcolo IUC** Sul sito comunale [www.comune.luragoderba.co.it](http://www.comune.luragoderba.co.it), anche quest'anno sarà possibile, oltre che accedere a tutte le informazioni relative alla TASI, procedere gratuitamente al calcolo on-line dell'imposta dovuta e alla stampa del modello di pagamento, attraverso un apposito software messo a disposizione dei cittadini.